

FONDAZIONE ISTITUTO SAN CAMILLO
STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI
VIA OSPEDALE 38/42 – 12044 CENTALLO
COD.FISC. 83000390043 – PARTITA IVA 00929220044

REGOLAMENTO INTERNO DELLA STRUTTURA

DATA	Revisione	Resp. Emissione	Resp. Controllo	Resp. Approvazione
01/04/2019	06	SDI	RGQ	DIR

A) CARATTERISTICHE E UTENTI

Articolo 1

1. La FONDAZIONE ISTITUTO SAN CAMILLO di Centallo con sede in CENTALLO (CN) Via Ospedale n. 38 - successivamente richiamato semplicemente come "ente" - è una Residenza Sanitaria Assistenziale (R. S. A. ai sensi della D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012) e può ospitare fino a una sessantina di anziani autosufficienti e non autosufficienti:

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 con Determinazione del Direttore Generale n. 364/05 del 19/7/05 ha accreditato questo Ente ai sensi della D.G.R. n. 25-12129 del 14/9/2009.

L'ente è altresì in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione al funzionamento per n° 60 posti letto R.S.A. (Det. N. 364/05 e verbale del Direttore Generale ASL n° 693 rilasciato in data 28/12/2007)
- Accreditamento disposto dall'Azienda Sanitaria Locale CN1 con deliberazione n. 688 del 28/12/2010.

Articolo 2

1. La R.S.A. è una struttura a prevalente valenza sanitaria per persone che non sono assistibili a domicilio e che richiedono un livello di complessità assistenziale base di alta intensità di prestazioni sanitarie (medica , infermieristica e riabilitativa) integrato ad un livello alto di assistenza tutelare , alberghiera e di supporto sociale , in contrapposizione ad un ridotto impegno di intervento medico e comunque secondo le necessità cliniche individuate nel progetto individuale.

2. Il funzionamento della RSA è regolata da apposita convenzione stipulata fra l' ente e la ASL CN1 di Cuneo sulla base di quanto stabilito dalle norme regionali di cui alla D.G.R. n. 45-4248.

3. L'assistenza di media intensità è a prevalente valenza socio-sanitaria per persone che non sono assistibili a domicilio e che richiedono un livello di complessità assistenziale base di media/bassa intensità di prestazioni socio-sanitarie (infermieristiche e riabilitative) integrate da un livello medio di assistenza tutelare ed alberghiera per anziani non autosufficienti e che necessitano delle cure e prestazioni sanitarie secondo le necessità cliniche individuate nel progetto individuale.

4. La RA è una residenza integrativa o sostitutiva (solo se inesistente) nell'ambito familiare destinata ad ospitare, anche per periodi di tempo limitati :

- Cittadini adulti od anziani in condizioni psicofisiche di parziale autosufficienza , in condizione cioè di compiere con aiuto le funzioni primarie,
- ovvero cittadini adulti od anziani in condizioni di autosufficienza , per loro scelta preferiscono avere dei servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita.

5. La struttura, comunque, cercherà di collaborare con le famiglie e di favorire i buoni rapporti privilegiando però sempre il bene prioritario dell' Ospite.

Gli obiettivi principali dell'Istituto possono essere così riassunti:

- Garanzia di un'elevata qualità assistenziale per offrire agli ospiti un'assistenza qualificata.

- Ricerca di ottimali livelli di salute, ogni ospite deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita.
- Garantire il diritto di cura e assistenza, in scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà.
- Garantire il diritto di prevenzione da rischi e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia e la protezione da speculazioni e raggiri.
- Ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel limite del possibile.
- Sviluppo della capacità funzionale residua dell'ospite.
- Approccio globale alla persona con interventi mirati.
- Ogni ospite deve essere coinvolto sulle decisioni che lo riguardano e sulle procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi a cui viene sottoposto.
- Ogni ospite deve essere considerato come individuo portatore di idee e valori ed ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e le sue libere valutazioni sulle attività e disposizioni che lo riguardano.
- Di ogni persona deve essere rispettata la sua riservatezza, compreso il rispetto del segreto su notizie personali, ed il suo senso del pudore.
- Ogni utente deve poter esplicitare le sue convinzioni filosofiche, sociali e politiche nonché praticare la propria confessione religiosa.
- Formazione continua del personale per sostenere la loro motivazione e la rivalutazione della loro preparazione professionale
- Razionalizzazione delle spese.

Ogni intervento è caratterizzato da prestazioni sempre più qualificate dove ad un'ottima tecnica si affianca un livello di umanità indispensabile per offrire un servizio di alta qualità.

B) PROCEDURE D'INGRESSO

Articolo 3

1. Per essere ospitati nell'ENTE è necessario:

- per i posti letto in convenzione con l'A.S.L.:
svolgere la prevista procedura presso gli sportelli dell' Unità di Valutazione Geriatrica – U.V.G. - della A.S.L. territorialmente competente richiedendo una visita di valutazione ed indicando la scelta della struttura dove si desidera effettuare l'inserimento.
- per i posti letto R.S.A. non convenzionati con l'A.S.L. presentarsi di persona o tramite i propri parenti al Direttore di struttura dell'Ente per un colloquio informativo. Occorre anche effettuare un colloquio pre-ingresso con il Direttore Sanitario.
E' necessaria la compilazione di una apposita " domanda " la cui data di presentazione posta con il timbro protocollo dell'ente è l'unico elemento che dà l'ordine di ammissione in Istituto.
E' possibile presentare domanda anche presso altre strutture che hanno aderito all'Associazione Provinciale Case di Riposo di Cuneo, in tal caso farà fede la data di registrazione della domanda.
- non appena viene comunicata la disponibilità del posto letto, la Direzione concorda un termine entro cui comunicare l'accettazione alla prenotazione del posto letto e la retta sarà addebitata a partire dalla data concordata per l'intero importo giornaliero.

Articolo 4

1. Il giorno dell'ingresso in Istituto l'ospite deve consegnare all'ente i seguenti documenti:
 1. originale carta identità in corso di validità o fotocopia;
 2. originale codice fiscale o fotocopia;
 3. originale tessera sanitaria dell'ASL, cartacea e magnetica;
 4. eventuali tesserini di esenzione ticket;
 5. certificato medico con il quale si segnalano le eventuali terapie o somministrazioni di farmaci in atto e con il quale si attesti l'assenza di malattie infettive in atto e contagiose tali da pregiudicare la permanenza in struttura;
 6. copia documentazione sanitaria (cartelle cliniche) da richiedere – in caso di provenienza da azienda ospedaliera - alla azienda ospedaliera dove è avvenuto il ricovero e nel caso in cui non vi siano stati ricoveri negli ultimi cinque anni certificato medico attestante la situazione sanitaria dell'ospite;
 7. verbale di visita collegiale attestante l'invalidità e , se riconosciuto, il diritto all'indennità di accompagnamento oppure copia della domanda presentata all'ASL territorialmente competente per ottenere il riconoscimento dell'invalidità;
 8. Contratto di inserimento datato e firmato secondo il modello adottato dall'ente allegando copia di documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti interessati (ospite e soggetto garante, il quale assume, insieme all'ospite tutti gli impegni economici e contrattuali conseguenti il ricovero, prestando fidejussione personale ai sensi dell'art. 1936 e seguenti del Codice Civile);
 9. elenco della dotazione minima dei capi di vestiario che dovranno essere portati al momento dell'ingresso dell'ospite.
 10. Autorizzazione ASL ai presidi per incontinenti, alla carrozzella personale, ad altri eventuali ausili che fossero necessari (materassino antidecubito, girello, ecc...). In mancanza provvederà l'ente tramite la Coordinatrice dei reparti.
 11. Consenso firmato al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

3. L'ente al fine di favorire il buon inserimento degli ospiti - con tempi e modalità da concordare – procederà ad attivare in collaborazione con l' U.V.G. dell'ASL territorialmente competente e l'èquipe multidisciplinare della struttura un progetto individuale assistenziale (P.A.I.) che verrà sottoposto a verifica periodica.

Articolo 5

1. L'ospite ed i soggetti coobbligati solidali, al momento della presentazione della domanda riceveranno copia del presente Regolamento Interno della struttura e dovranno rilasciare dichiarazione di presa visione ed accettazione dello stesso.

Articolo 6

Al momento dell'inserimento per ogni ospite verrà aperto un fascicolo amministrativo, sanitario e sociale suddiviso in due parti:

a) "amministrativo"

dove in esso sono contenuti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e i recapiti utili da contattare in caso di bisogno;

b) "sanitario"

dove in esso sono contenuti i dati sanitari dell'interessato dove vengono registrati i vari interventi del personale infermieristico e dei medici.

c) "socio-assistenziale"

dove in esso è contenuto il Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) e le consegne del personale O.S.S. riguardanti l'ospite.

I dati in esso contenuti sono soggetti alle norme sulla tutela della privacy.

L'archiviazione del fascicolo alle dimissioni o al decesso dell'ospite avverrà dopo aver riunito tutta la modulistica individuale in esso.

C) C A M E R E

Articolo 7

1. L'ente dispone di camere a un posto letto e a due posti letto già arredate e adeguate agli standard previsti dalla vigenti norme regionali.

2. L'ospite dovrà provvedere a risarcire all'ente i danni arrecati per propria incuria o per trascuratezza.

Articolo 8

1. All'ospite - compatibilmente con quanto citato al precedente articolo 7 - è data la possibilità di personalizzare l'ambiente in cui è ospitato, portando con sé oggetti e/o suppellettili personali, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri ospiti e delle Leggi vigenti.

2. L'ente non si assume alcuna responsabilità per furto, incendio o danneggiamento di cose di proprietà dell'ospite.

Articolo 9

1. L'ospite, al momento dell'assegnazione della camera, si impegna a:

- osservare le regole d'igiene dell'ambiente, nonché quelle della convivenza e della vita di relazione;
- mantenere in buono stato la camera, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate, di adeguarsi alle richieste dei responsabili dell'Istituto e di garantirne la perfetta utilizzazione;
- segnalare ai responsabili di settore l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche della camera;
- consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dall'Istituto, di entrare nella camera per provvedere alle pulizie, ai controlli ed alle eventuali riparazioni.

Articolo 10

1. Nella struttura non è ammessa la presenza di persone estranee che prestino assistenza socio sanitaria all'ospite.
2. E' fatto divieto di ospitare nella propria camera, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l'ospite, senza la preventiva autorizzazione della Direzione dell'ente.
3. L'ente non risponderà in alcun caso di smarrimento, sottrazione o furto di oggetti, denaro o altro appartenenti all'ospite o ai parenti e visitatori dell'ospite stesso.

Si consiglia, pertanto, di non lasciare denaro o oggetti di valore a disposizione dell'ospite o incustoditi.

Articolo 11

1. La Direzione dell'ente ha la facoltà, per esigenze sanitarie, organizzative e di migliore convivenza, di trasferire l'ospite da un nucleo all'altro e da una camera all'altra e diversa da quella assegnata al momento dell'ingresso previa semplice informazione all'ospite e /o familiari.

D) VITTO

Articolo 12

1. Il vitto, confezionato direttamente presso la cucina dell'ente, viene somministrato in base ad apposite tabelle dietetiche approvate dal competente servizio dell'ASL ai sensi della circolare 12/APE-TUR del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 16 luglio 1991.
2. I pasti devono essere consumati dagli utenti negli appositi spazi previsti all'interno della struttura.
3. In caso di necessità certificata dall'ente, l'ospite ha la possibilità di ottenere eventuali somministrazioni del vitto in camera.
4. Non è ammesso in alcun modo l'introduzione di generi alimentari di qualsiasi natura senza l'autorizzazione del Medico curante o, in sua assenza, dal personale infermieristico.
5. Tutti gli alimenti che verranno rinvenuti negli armadi, comodini o tavoli all'interno della camera verranno prelevati dagli operatori assistenziali in servizio o dal personale infermieristico e riconsegnati, non appena possibile, ai parenti dell'ospite.
6. La lista giornaliera dei cibi (menù) viene predisposta dall'ente in collaborazione con i responsabili di settore e il personale della cucina ed è esposta in prossimità delle sale da pranzo.
7. Eventuali diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.

Articolo 13

1. La colazione viene servita alle ore 8,00, il pranzo dalle ore 11,45- 12,00 e la cena dalle ore 17,45-18,00 .
2. L'organizzazione del servizio somministrazione dei pasti – per norme igienico sanitarie - è soddisfatto con il personale in servizio presso l'ente.

3. Nel caso in cui non si fosse in grado di potere soddisfare tutte le esigenze con il personale in servizio, per gli ospiti che necessitano di aiuto i pasti principali (pranzo e cena) i parenti dovranno essere presenti al momento della distribuzione per la somministrazione del pasto al proprio congiunto.

4. Il parente dell'ospite presente al momento della somministrazione del pasto del proprio congiunto potrà consumare- previa richiesta alla Coordinatrice dell'Assistenza- il pranzo o la cena presso l'ente previo pagamento della quota prevista per il consumo dei pasti da parte di esterni.”

E) RETTA

Articolo 14

1. La retta giornaliera è stabilita periodicamente con Deliberazione dal Consiglio di Amministrazione dell'ente.

2. L'importo della retta riferita al nucleo e a seconda della camera assegnata potrà essere variato nel corso della permanenza presso questa struttura qualora intervengano fattori per i quali si renda necessario un suo aggiornamento.

3. La retta potrà essere variata nel corso della permanenza presso questa struttura qualora lo stato psico fisico dell'ospite stesso mutassero e si renda necessaria – a insindacabile giudizio dell'ente – l'erogazione di prestazioni di tipo assistenziale e sanitario diverse da quelle previste all'ingresso in struttura e/o per trasferimento in altra camera o nucleo.

4. L'ente si impegna a comunicare verbalmente ai soggetti interessati(ospite/familiari) la nuova situazione creatasi trasmettendo successivamente comunicazione scritta agli stessi.

5. Copia della comunicazione ricevuta dovrà essere restituita all'ente sottoscritta per presa visione e accettazione entro cinque giorni dal ricevimento, fatta salva la facoltà di recesso.

6. Nulla ricevendo nel termine citato al precedente comma 5, l'ente riterrà la comunicazione e la nuova situazione come accettata senza rilievi o condizioni.

Articolo 15

1. La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi erogati dall'ente nell'ambito delle diverse tipologie dei nuclei presenti nella struttura.

Articolo 16

1. La retta deve essere pagata, in via posticipata ed entro 10 giorni dalla di emissione, esclusivamente presso la Tesoreria dell'ente presso la quale verrà depositata la fattura relativa alla retta da pagare.

2. Nel caso di ritardo nel pagamento della retta l'ente è autorizzato – senza alcuna formalità ma semplicemente mediante comunicazione del mancato pagamento da trasmettersi tramite il Servizio Postale di Stato con lettera Raccomandata con Avviso di ricevimento – ad applicare interessi di mora sulla retta al tasso legale maggiorato di un punto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il pagamento.

3. In caso di mancato pagamento della retta, la stessa verrà addebitata entro sessanta giorni – previa

comunicazione scritta come indicato al comma 2 – con i relativi interessi di mora dando corso ad azione legale per il recupero del credito.

4. Dopo il quarto mese di morosità l'ente provvederà d'ufficio alla disdetta del contratto d'ingresso dell'ospite per il quale persiste l'inadempienza.

Articolo 17

1. Al verificarsi dei seguenti eventi:

- trasferimento c/o altra struttura
- dimissioni
- decesso della persona inserita

la corresponsione della quota giornaliera cesserà a partire dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

2. Durante i periodi di

- ricovero temporaneo in strutture sanitarie
- periodi di rientro al proprio domicilio, di parenti o amici/conoscenti
- periodi di vacanze, gite e pellegrinaggi

viene mantenuto il posto letto occupato al momento del verificarsi dell'evento.

3. Per tutti gli ospiti durante i periodi d'assenza contemplati nel comma 2 che si prolunghino per un tempo superiore a 15 giorni sarà addebitata una somma pari al 70% della retta prevista nel contratto di ingresso a decorrere dal quindicesimo giorno consecutivo.

Per i primi 14 giorni la retta sarà dovuta per l'intero importo.

Il computo dei periodi d'assenza degli ospiti per le cause indicate al comma 2 inizia dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento e termina il giorno stesso di rientro in struttura.

4. Nel caso in cui l'assenza fosse determinata da motivi di carattere sanitario con ricovero presso strutture sanitarie - fermo restando le disposizioni sopra richiamate - il periodo di mantenimento del posto letto dovrà essere verificato di volta in volta.

Articolo 18

1. La retta a carico dell'ospite dovrà essere pagata a decorrere dal giorno in cui viene firmato il contratto di inserimento in struttura.

2. Qualora l'Ospite volesse lasciare definitivamente l'Istituto deve dare un preavviso scritto con 10 (dieci) giorni di anticipo.

3. In tal caso la retta verrà conteggiata fino al giorno di uscita compreso.

Articolo 19

1. In casi particolari e motivati l'ospite potrà essere eccezionalmente autorizzato, in via provvisoria per un massimo di mesi due dalla data di ingresso in struttura e rinnovabile di volta in volta sulla base delle verifiche effettuate congiuntamente con la Responsabile di struttura, ad occupare da solo una camera a due letti.

2. In tale caso la retta giornaliera è maggiorata del 70%.

Articolo 20

1. La retta per gli ospiti rientrante nella convenzione con l' ASL, viene stabilita congiuntamente all'ASL territorialmente competente e validata dagli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, in base ai costi determinati sulla base dei criteri previsti con la D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012.

F) O R A R I

Articolo 21

1. L' Ospite gode della massima libertà , nell' ovvio rispetto delle regole di vita comunitaria.
2. Le eventuali limitazioni sono esclusivamente imposte dallo stato di salute.
3. L'ospite inserito nel nucleo R.A. può liberamente entrare ed uscire dall'Istituto.
4. L'ospite inserito nei nuclei di alta e media intensità, se autorizzato ed accompagnato, può entrare ed uscire dall'Istituto.
5. Tutti gli ospiti possono ricevere visite in ogni ora del giorno, possibilmente nella fascia oraria di cui al seguente art. 23, evitando di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo e durante i pasti e nel rispetto delle attività mediche, infermieristiche, socio assistenziali e di pulizia.

Articolo 22

1. L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:
 - nei locali comuni dalle ore 20 alle ore 7;
 - nella propria camera dalle ore 13 alle ore 14,30 e dalle ore 22 fino alle ore 6.

Articolo 23

1. Le visite dei familiari non devono assolutamente disturbare la quiete , il riposo degli altri Ospiti, il lavoro degli operatori.
2. Le visite potranno essere effettuate durante il seguente orario di apertura dell' ente 8,00 - 20,00 - ad eccezione dei casi di assistenza autorizzata.
3. I familiari dovranno uscire dagli ambienti in cui è ospitato l'utente ogni qualvolta il personale della struttura debba intervenire , in modo da non intralciare o interferire nelle operazioni .

G) ATTIVITA' ASSISTENZIALI E MEDICO-INFERMIERISTICHE

Articolo 24

1. Nei reparti viene fornita agli ospiti:
 - assistenza alberghiera comprensiva di alloggio, vitto, biancheria da letto, lavanderia e guardaroba;

- assistenza tutelare diurna e notturna alla persona;
- assistenza medica e assistenza infermieristica;
- attività di riabilitazione;
- attività di animazione.

Articolo 25 (ABOLITO)

Articolo 26

1. I costi relativi a medicinali, esami diagnostici e di laboratorio, visite specialistiche, trasporti in ambulanza da e per l'ente, servizi interni di barbiere/parrucchiere oltre al consueto servizio programmato effettuato dal personale di assistenza e servizi di lavaggio biancheria personale oltre al corredo concordato preventivamente al momento dell'ingresso in struttura sono a carico dell'ospite.
2. L'ente non si assume alcun onere per prestazioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti e declina ogni responsabilità per prestazioni mediche, di assistenza infermieristica e tutelare praticata agli ospiti da persone non autorizzate.
3. Qualora i familiari volessero far visitare l'Ospite da Medici esterni alla struttura ovvero diversi dal medico di base dell'ospite, dovranno comunicarlo al Medico di base o alla Responsabile di struttura con congruo anticipo.
4. Eventuali variazioni terapeutiche dovranno essere viste dal medico di base dell'ospite.

H) RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto deliberativo, provvede a nominare il responsabile della programmazione e della organizzazione delle attività nei reparti che si svolgono all'interno della struttura nei confronti degli ospiti, nonché all'organizzazione degli operatori che svolgono attività nei reparti e al coordinamento di tali attività con gli altri servizi zonali e alla verifica e controllo di gestione dei programmi attuati nella struttura nei confronti degli ospiti.
2. Il Responsabile è nominato tra il personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali coerenti con l'assolvimento delle funzioni citate.
3. In caso di assenza di requisiti tecnici e professionali tra gli operatori in servizio l'ente potrà nominare persona esterna alla struttura con rapporto libero professionale o assimilato a lavoro dipendente.

I) SERVIZIO GUARDAROBA / LAVANDERIA

Articolo 28

1. Il servizio di lavaggio e stiratura della biancheria personale degli ospiti è svolto in appalto da azienda esterna all'ente.
2. Tutti i capi personali degli ospiti devono essere contrassegnati da un numero, comunicato dai parenti

dell'ospite alla Responsabile di struttura al momento dell'ammissione.

3. La biancheria e gli indumenti sporchi devono essere immessi negli appositi contenitori presenti nei reparti.

4. La riconsegna della biancheria e degli indumenti puliti, lavati dall'azienda esterna, avviene settimanalmente.

5. Per il lavaggio della biancheria personale rientrante nel corredo concordato al momento dell'ammissione dell'ospite in struttura il costo è compreso nella retta.

6. Per tutti gli altri capi della biancheria personale non compresi nel corredo concordato al momento dell'ammissione, gli ospiti ovvero i familiari dovranno provvedere in proprio al lavaggio rispettando i tempi di riconsegna degli indumenti lavati almeno settimanalmente.

7. Il costo del lavaggio della biancheria piana occorrente per il letto è compreso nella retta giornaliera.

L) SERVIZI VARI

Articolo 29

1. L'ospite, per motivi eccezionali, può essere autorizzato a telefonare dagli apparecchi dell'ente tramite allacciamento telefonico in camera, qualora la rete telefonica lo consenta o tramite apparecchi portatili.

2. L'ospite potrà tenere un telefonino cellulare personale.

Articolo 30

1. Nella camera in cui è ospitato l'utente è consentito – purché non sia di disturbo per altri utenti e nel rispetto degli orari stabiliti nell'articolo 22 - l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati all'impianto di antenna centralizzata.

2. In tutti gli altri casi si dovrà far uso dell'antenna di cui sono provvisti gli apparecchi.

3. Il canone di abbonamento alla RAI è versato cumulativamente con abbonamento speciale intestato all'ente.

Articolo 31

1. L'uso degli ascensori richiede particolare attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.

2. In particolare:

- non si deve premere il pulsante quando segna “occupato”;
- non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata;
- non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano;
- è sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre

necessarie;

- deve essere data precedenza al personale nelle ore in cui gli ascensori servano per il servizio agli utenti o ai piani.

M) RAPPORTI OSPITI-PERSONALE

Articolo 32

1. Tutti gli ospiti dell'ente hanno diritto ad un trattamento di alta professionalità e di grande umanità ed attenzione, soprattutto quando la necessità di essere aiutati in tutte le loro funzioni ne rende ancora più pesante la condizione.
2. Il comportamento del personale operante deve tendere a non creare disparità ed eccezioni tra un ospite rispetto ad un altro, ma nell'ambito delle istruzioni ricevute deve cercare di creare condizioni tali da recepire i bisogni degli utenti per verificarli, programmare gli interventi necessari e portarli in verifica periodicamente.

Articolo 33

1. Il personale di assistenza, che è dotato del cartellino di identificazione, ha ricevuto in proposito precise disposizioni inerenti sia le funzioni che deve assolvere e sia all'inalienabile e doveroso rispetto della dignità dell'Ospite e della sua riservatezza alle quali deve scrupolosamente attenersi.
2. Il personale non è autorizzato a gestire denaro o valori per conto degli ospiti, né di conservare presso di sé preziosi, libretti di banca, ecc.
3. Al personale non deve essere data alcuna gratificazione economica per i servizi prestati agli ospiti.

Articolo 34

1. L'attività a favore degli ospiti inseriti nella struttura è attuata tramite progetti individualizzati.
2. Dal momento dell'inserimento nella struttura ad ogni ospite viene assegnato un tutor.
3. L'elaborazione dei progetti deve evidenziare:
 - i problemi ed i bisogni emergenti;
 - la programmazione di interventi specifici dei vari operatori;
 - le verifiche periodiche, con eventuali aggiornamenti dei progetti.
4. Agli incontri di studio, programmazione, attuazione e verifica devono partecipare, oltre al tutor, tutte le persone che sono a contatto diretto con gli ospiti.
5. Un gruppo multidisciplinare è costituito presso la struttura per la valutazione, programmazione e verifica dell'attività.

Articolo 35

1. L'ospite non può chiedere al personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni per ottenere trattamenti di favore.
2. Deve mantenere con il personale rapporti di rispetto e comprensione.
3. Nel caso debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempienze nel servizio può rivolgersi ai responsabili di settore o presso l'Ufficio Segreteria.

N) DIREZIONE ATTIVITA' SANITARIE

Articolo 36

1. Nel nucleo dove vengono erogate prestazioni ad alta intensità assistenziale, dove la complessità delle casistica e la necessità di assicurare un coordinamento delle attività sanitarie, è previsto un centro di responsabilità affidato ad un medico preferibilmente specialista in geriatria e/o medicina interna e/o in organizzazione e igiene dei servizi sanitari.
2. Il Direttore Sanitario è responsabile degli aspetti igienico sanitari della struttura residenziale e assicura il raccordo e l'armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie, agevolandone funzioni ed integrazione.
3. Vigila sulla salute psico-fisica degli ospiti e sulla qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate.
4. Inoltre al Direttore Sanitario competono :
 - accoglienza dell'ospite con valutazione delle condizioni psico-fisiche all'ingresso nella struttura;
 - verifica dell'espletamento dei compiti di rilevanza assistenziale e sanitaria da parte dei vari addetti;
 - segnala alla Direzione eventuali disfunzioni;
 - verifica le modalità e la qualità delle prestazioni rese, ai sensi della vigente normativa e degli accordi sindacali, da parte dei medici di medicina generale informando, se del caso, direttamente l'ASL e il distretto sanitario con cui i medici intrattengono il rapporto convenzionale;
 - verifica il regolare approvvigionamento di farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, nonché la regolare tenuta delle relative registrazioni;
 - sovrintende ai controlli eseguiti dal personale infermieristico relativi alla scadenza dei farmaci e delle prescrizioni;
 - verifica il regolare funzionamento delle apparecchiature ed attrezzature di ambito sanitario;
 - garantisce che gli ospiti siano rilasciate le certificazioni necessarie;
 - garantisce l'erogazione degli interventi ritenuti inderogabili per l'interesse del paziente;

- elabora, predispone e trasmette dati statistici riguardanti le attività ed i servizi della struttura.

5. Il Direttore Sanitario deve garantire la propria presenza nella struttura in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30.7.2012, in relazione al carico di lavoro rilevato in base alla tipologia dei posti letto e fermo restando l'assolvimento dei compiti sopra indicati.

6. L'ente, non avendo ad oggi una dimensione tale da presupporre la presenza del medico a tempo pieno, può individuare forme associative fra strutture presenti sul territorio per garantire la funzione di direzione sanitaria.

7. Limitatamente ai nuclei dove vengono erogate prestazioni riferite a fasce assistenziali di bassa e media intensità il Direttore Sanitario - con riferimento all'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 - garantisce la funzione di tutela sanitaria degli ospiti in stretto collegamento con i servizi e/o centri dell'ASL territorialmente competente che rappresentano il livello territoriale di riferimento per il coordinamento delle attività sanitarie svolte in ambito residenziale.

O) ALTRE FIGURE SANITARIE

Articolo 37

1. L'assistenza infermieristica viene garantita dall'Ente per una media minima di 24 minuti al giorno per ospite in alta intensità e di 12 minuti al giorno per ospite nella media intensità.

2. L'attività di riabilitazione viene garantita dall'Ente sulla base delle effettive necessità degli ospiti, rappresentate nei P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale).

3. Agli infermieri professionali, ai terapisti della riabilitazione e agli psicologi competono i compiti propri della professione, così come stabiliti dalle leggi nazionali e regionali di riferimento.

4. Gli infermieri professionali, i terapisti della riabilitazione e gli psicologi attuano i trattamenti di competenza sulla base delle disposizioni date dalle figure professionali sanitarie e sulla base delle indicazioni rappresentate nei P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale).

P) NORME DI INTERESSE GENERALE

Articolo 38

1. Gli ospiti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni emanate all'interno della struttura e, in particolare:

- non fumare a letto e a non fare uso di fiamme libere, come fornelli o stufe di qualsiasi tipo;
- non gettare nei cestini mozziconi di sigarette e materiali infiammabili;
- non utilizzare apparecchi elettrici personali o piccoli elettrodomestici, senza averne avuto l'autorizzazione.

2. In caso di emergenza (presenza di fumo o incendio in atto) l'ospite o i familiari presenti devono immediatamente avvisare il personale di servizio che è stato istruito per operare in caso di incendio ed attenersi alle disposizioni che verranno impartite.

3. Nel caso in cui fossero rinvenuti fornelli, stufe o altre attrezzature non consentite ovvero non

autorizzate il personale operante è autorizzato a requisirle e a consegnarle ai parenti dell'ospite.

Articolo 39

1. All'ospite è fatto divieto di:

- lavare e stendere alle finestre o sui termosifoni capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali, se non in condizioni di effettiva sicurezza;
- usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- vuotare nel water, nel bidet o nel lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buon stato delle condutture;
- farsi portare generi alimentari, bevande di qualsiasi genere o altro che non fosse concordato ed autorizzato dal responsabile di struttura e/o dal personale infermieristico.

Q) DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTO DELL'OSPITE

Articolo 40

1. L'ospite può lasciare volontariamente l'Istituto in qualsiasi momento previo preavviso di dieci giorni.

Articolo 41

1. Il Presidente dell'ente, sentito il parere dei responsabili di settore, può chiedere l'adozione del provvedimento di allontanamento dall'Istituto dell'ospite qualora questi:

- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- commetta gravi e ripetute infrazioni al regolamento interno;
- sia moroso nel pagamento della retta ;
- non rispetti i patti sottoscritti con il contratto di inserimento.

Articolo 42

1. In caso di decesso dell'ospite, gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto, vengono consegnati ai parenti o ai chiamati all'eredità opportunamente identificati.

2. Qualora manchino o non si presentino aventi diritto, i cespiti ereditari saranno consegnati al curatore dell'eredità giacente nominato dall'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 528 del codice civile.

R) ATTIVITA' OCCUPAZIONALI

Articolo 43

1. L'ospite può dedicarsi ad attività occupazionali organizzate e programmate all'interno dell'Istituto.

2. Le attività occupazionali possono essere rivolte a fini personali o a favore dell'ente.

3. In questo caso l'apporto dell'ospite è a titolo gratuito.

S) ASSISTENZA RELIGIOSA

Articolo 44

1. Le pratiche religiose per gli ospiti sono facoltative.
2. Ogni ospite può farsi assistere dai ministri del culto al quale appartiene.
3. Nell'ambito dell'ente vi è, storicamente, una cappella adibita al culto cattolico.
4. L'assistenza religiosa viene prestata personalmente dal Cappellano dell'ente o da sacerdoti e religiosi da questi delegati e/o incaricati dalla Parrocchia di San Giovanni Battista di Centallo.

T) DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO

Articolo 45

1. L'ente incoraggia forme volontarie di collaborazione, singole od organizzate, nell'ambito dell'ente, con le finalità previste dalla Legge Regionale 38/94.
2. Per ogni persona ammessa al servizio di volontariato, l'organizzazione di volontariato garantisce copertura assicurativa con polizza di responsabilità civile e contro gli infortuni.
3. La volontà di svolgere un'attività volontaria deve risultare da una domanda scritta indirizzata al Presidente dell'ente tramite la Segreteria dell'ente.
4. L'inserimento in attività non di sola generica presenza, avviene dopo una adeguata formazione da svolgersi a cure e spese dell'organizzazione di volontariato.
5. La prestazione volontaria non obbliga l'ente ad alcun impegno economico, salvo eventuali rimborsi spese qualora sia ritenuto utile nell'interesse dell'Istituto e preventivamente autorizzato.
6. Nell'ambito dell'ente, compatibilmente con le attività e gli spazi disponibili, apposito spazio viene riservato per le riunioni e gli incontri dei volontari.
7. I volontari debbono agire nell'ambito di programmi concordati con i responsabili dell'ente e si devono astenere da ogni azione che possa recare pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto.
8. La direzione ed i responsabili di settore intrattengono con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al fine di rendere i servizi più aderenti alle esigenze degli ospiti dell'ente.
9. I volontari che per qualsivoglia motivo non aderiscano alle disposizioni impartite o creino danno all'immagine dell'ente dovranno essere allontanati dalla struttura.

U) RELAZIONI ESTERNE - INFORMAZIONE

Articolo 46

1. L'ente per la sua natura pubblica, è aperto a chiunque voglia frequentarlo nel rispetto di chi vi risiede.
2. I cittadini, le organizzazioni sociali (volontariato, gruppi di impegno, ecc.) e le forze politiche hanno libero accesso alla struttura.
3. Il Consiglio di Amministrazione tiene conto di tutte le critiche costruttive e dirette, i contributi collaborativi e le eventuali proposte presentate alla Segreteria dell'ente oppure direttamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, volti a migliorare la vita degli ospiti.